

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1277

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MICHIELON, EMANUELE BASILE, BASSO, BATTAGLIA,
FONTAN, PIERGIORGIO MARTINELLI, RODEGHIERO**

Istituzione dell'Albo nazionale degli esperti e consulenti
di infortunistica

Presentata il 21 settembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Questa proposta di legge tende all'istituzione dell'Albo professionale degli esperti e consulenti di infortunistica.

Si tratta di una professione da regolarizzare e disciplinare perché da quasi cinquant'anni annovera un gran numero di persone qualificate che operano in tutta Italia fornendo la loro consulenza stragiudiziale alle vittime di incidenti stradali e in genere a tutti coloro che devono essere risarciti dalle compagnie di assicurazione.

L'istituzione dell'Albo, specificando la necessaria professionalità e richiedendo il possesso di idonei requisiti, fornisce ai cittadini una garanzia di serietà per lo

svolgimento del patrocinio stragiudiziale e permette un adeguato controllo ed una naturale selezione.

È ormai dimostrato che l'attività degli esperti e consulenti di infortunistica comporta anche una massiccia diminuzione delle liti che insorgono per gli incidenti stradali, alleggerendo la magistratura di un consistente numero di cause che ne appesantiscono il lavoro e collaborando — ove occorra — con il giudice di pace.

L'istituzione dell'Albo professionale costituisce anche un doveroso allineamento a quanto praticato in altri Paesi comunitari, giusta la direttiva 92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione, tenuta e pubblicazione dell'Albo professionale).

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'Albo nazionale degli esperti e consulenti di infortunistica. Gli esperti e i consulenti di infortunistica sono liberi professionisti che esercitano l'attività di valutazione, consulenza e trattazione in sede stragiudiziale, per conto di danneggiati, di pratiche aventi per oggetto il risarcimento di danni derivanti da sinistri di ogni tipo.

2. La tenuta dell'Albo professionale è affidata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che cura l'aggiornamento dell'Albo stesso entro il 31 dicembre di ogni anno e la sua pubblicazione entro i tre mesi successivi e ne invia copia alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Per ciascun iscritto nell'Albo professionale devono essere indicati il nome, la data di nascita, il comune di residenza, la data di iscrizione e l'indirizzo della sede operativa.

ART. 2.

(Iscrizioni nell'Albo professionale).

1. Nell'Albo professionale sono iscritti gli esperti e i consulenti di infortunistica che esercitano l'attività in proprio o quali legali rappresentanti di società regolarmente costituite, aventi sempre per oggetto la valutazione e la trattazione in sede stragiudiziale dei danni in nome e per conto dei danneggiati.

ART. 3.

(Obbligatorietà dell'iscrizione).

1. L'attività di esperto e consulente di infortunistica di cui all'articolo 1 non può essere esercitata da chi non sia iscritto nell'Albo professionale.

2. Qualora l'attività di esperto e consulente di infortunistica sia esercitata da una società, l'obbligo di iscrizione nell'Albo professionale deve essere riferito ai legali o al legale rappresentante della società stessa.

3. Le società sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le eventuali variazioni dei soggetti di cui al comma 2 per l'aggiornamento dell'Albo professionale, entro e non oltre due mesi dalla avvenuta variazione.

ART. 4.

(Requisiti per l'iscrizione nell'Albo professionale).

1. Ha diritto di essere iscritto nell'Albo professionale chiunque sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati dell'Unione europea o straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia riservato nei Paesi di origine ai cittadini italiani, salvo il caso di apolidia;

b) abbia il godimento dei diritti civili;

c) non abbia riportato condanna irrevocabile per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previ-

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

denziali e assistenziali obbligatori ovvero condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore ai tre anni;

d) sia fornito di diploma di licenza di scuola media superiore o equipollente;

e) abbia effettuato un periodo di praticantato presso uno studio di esperti e consulenti di infortunistica o abbia esercitato l'attività di liquidatore sinistri alle dipendenze di compagnie di assicurazione, con competenze anche per i danni alla persona, per un periodo continuativo non inferiore a due anni;

f) abbia superato una prova di idoneità mediante esame scritto ed orale.

2. La domanda di partecipazione alla prova di idoneità di cui al comma 1, lettera f), deve essere corredata dai certificati attestanti il possesso degli altri requisiti previsti dal medesimo comma 1 e dalla certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia.

3. La documentazione attestante il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera e), dovrà essere presentata alla commissione provinciale di cui all'articolo 8 che ne valuta la validità concedendo il nulla osta all'iscrizione.

4. Non possono esercitare l'attività di esperto e consulente di infortunistica né essere iscritti nell'Albo professionale:

a) gli enti pubblici;

b) le imprese di assicurazione;

c) i periti, gli informatori e i consulenti in genere che abbiano con le imprese di assicurazione rapporti di collaborazione retribuita, anche a carattere non continuativo;

d) gli agenti, i mediatori, i *brokers* di assicurazione e i loro collaboratori;

e) i riparatori di veicoli e di natanti;

f) tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente.

5. Le modalità della domanda di iscrizione nell'Albo professionale, le materie e i

programmi di esame per la prova di idoneità, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità per lo svolgimento degli esami sono disciplinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare, per la prima attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.

ART. 5.

(Iscrizione nell'Albo professionale).

1. L'iscrizione nell'Albo professionale è disposta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 4 da parte della commissione nazionale di cui all'articolo 7.

ART. 6.

(Cancellazione dall'Albo professionale e reinscrizione).

1. La cancellazione dall'Albo professionale è disposta dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7, in caso di:

- a) rinuncia all'iscrizione;
- b) perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 4;
- c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi del comma 4 dell'articolo 4;
- d) condanna irrevocabile per alcuno dei reati di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 4;
- e) radiazione;
- f) dichiarazione di fallimento.

2. La reinscrizione nell'Albo professionale può essere richiesta senza alcun limite in caso di rinuncia; dopo il venir meno dei presupposti che hanno determinato la cancellazione, qualora la stessa sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1; dopo intervenuta la riabilitazione, quando la cancellazione sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alle lettere d) ed f) del comma 1; decorsi cinque

anni in caso di radiazione. Per la reiscrizione si segue lo stesso procedimento previsto per l'iscrizione.

ART. 7.

(Commissione nazionale per gli esperti e consulenti di infortunistica).

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita la commissione nazionale per gli esperti e consulenti di infortunistica.

2. La commissione è composta:

a) da un Sottosegretario di Stato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;

b) da un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con qualifica non inferiore a dirigente generale;

c) da un rappresentante dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

d) da cinque rappresentanti degli esperti e consulenti di infortunistica iscritti nell'Albo professionale;

e) da un rappresentante dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA).

3. Tutti i componenti della commissione, nonché i supplenti per ciascuno dei componenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 2, sono nominati, per la durata di tre anni, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. I componenti di cui alla lettera d) del comma 2 nonché i relativi supplenti sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su designazione delle associazioni professionali e sindacali di categoria, maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora dette organizzazioni non provvedano alla indicazione dei soggetti proposti entro trenta giorni dalla richiesta, i componenti sono nominati di propria iniziativa dal

Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.

5. I componenti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 nonché i relativi supplenti sono nominati, rispettivamente, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione alle designazioni effettuate dalla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, e dal Ministro del tesoro.

6. La commissione decide a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

7. Le funzioni di segreteria sono svolte dal funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui alla lettera *b)* del comma 2.

8. La commissione è organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta dell'Albo. La commissione ha inoltre il compito di promuovere ed istruire i procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti nell'Albo e di proporre al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i provvedimenti disciplinari da adottare.

ART. 8.

(Commissioni provinciali per gli esperti e consulenti di infortunistica).

1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione provinciale per gli esperti e consulenti di infortunistica.

2. Le commissioni durano in carica tre anni e sono composte:

a) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assolve le funzioni di segretario;

c) da tre rappresentanti degli esperti e consulenti di infortunistica iscritti all'Albo professionale, nominati dal presi-

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura su designazione delle organizzazioni sindacali e delle associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano provinciale.

3. Le commissioni provinciali oltre ad adempiere tutti gli altri compiti loro demandati dalla presente legge:

a) esercitano le funzioni inerenti alla custodia dell'Albo professionale;

b) controllano la legittimazione degli esercenti l'attività di esperto e consulente di infortunistica;

c) esercitano funzioni di controllo sull'etica professionale degli iscritti nell'Albo professionale e vigilano sul corretto esercizio della attività di esperto e consulente di infortunistica;

d) promuovono iniziative atte ad elevare la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli esperti e consulenti di infortunistica.

ART. 9.

(Funzionamento della commissione nazionale e delle commissioni provinciali).

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme per il funzionamento della commissione nazionale e delle commissioni provinciali.

ART. 10.

(Contributo annuale).

1. Gli iscritti nell'Albo professionale sono tenuti al pagamento del contributo annuale di lire 600.000 da versare in apposito conto corrente postale intestato alla locale sezione della Tesoreria provinciale dello Stato, entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce l'iscrizione.

2. La misura del contributo annuale può essere variata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione di cui all'articolo 8.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo sono imputate a favore del bilancio dello Stato.

ART. 11.

(Sanzioni disciplinari).

1. L'iscritto che nell'esercizio della propria attività tenga una condotta o compia atti non conformi all'etica, alla dignità e al decoro professionali è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo;
- b) censura;
- c) radiazione dall'Albo professionale.

2. Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo formale; è motivato ed è inflitto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Di esso è data comunicazione, nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 3, anche al preponente.

3. La censura è disposta per rilevanti manchevolezze. Viene notificata all'iscritto con le stesse modalità del richiamo e di essa è data comunicazione anche alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui l'iscritto ha la sua sede operativa.

4. La radiazione è inflitta per fatti di particolare gravità e comporta la cancellazione dall'Albo professionale. Di essa è data comunicazione con le stesse modalità di cui al comma 2 alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui l'iscritto ha la sua sede operativa e a tutte le imprese di assicurazione operanti sul territorio nazionale.

5. Contro il provvedimento di radiazione dall'Albo professionale può essere proposta impugnazione, entro novanta giorni dalla data di comunicazione della

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

deliberazione di cui al comma 4, con ricorso al tribunale nella cui circoscrizione l'iscritto aveva la sua sede operativa, il quale decide in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

ART. 12.

(Procedimento disciplinare).

1. Il procedimento disciplinare è promosso dalla commissione nazionale, anche su segnalazione delle commissioni provinciali.

2. Il presidente della commissione nazionale dispone i necessari accertamenti e comunica all'interessato l'apertura del procedimento disciplinare, nomina un relatore e fissa la data della seduta per la trattazione orale.

3. La comunicazione all'interessato deve essere fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'avvertimento che gli atti del procedimento restano, per trenta giorni dalla data della ricezione, a sua disposizione presso la Direzione competente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con facoltà per l'interessato di estrarne copia. Deve contenere altresì, l'invito all'interessato a far pervenire alla commissione, almeno trenta giorni prima della data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie difensive e documenti.

4. L'interessato ha facoltà di intervenire alla seduta per svolgere oralmente la propria difesa.

5. Nel giorno fissato per la trattazione orale la commissione, sentiti il relatore e l'interessato, sempre che questi ne abbia fatto richiesta, adotta le proprie deliberazioni.

ART. 13.

(Sanzioni amministrative).

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto sia previsto dalla legge come reato e delle sanzioni disciplinari

previste dall'articolo 11, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 500.000 a un massimo di lire 5.000.000.

2. Al procedimento per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Competente ad emettere la ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della stessa legge è il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del luogo in cui è stato commesso l'illecito amministrativo.

ART. 14.

(Tariffe delle prestazioni).

1. La tariffa delle prestazioni degli esperti e consulenti di infortunistica è determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 7.

2. Resta confermato quanto previsto dalle leggi vigenti per le prestazioni effettuate quali consulenti del giudice o quali periti d'ufficio.

ART. 15.

(Onere finanziario).

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le entrate derivanti dal contributo annuale di cui all'articolo 10.

ART. 16.

(Disposizioni transitorie).

1. Nella prima formazione dell'Albo professionale sono esonerati dalla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione coloro

che, essendo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), abbiano esercitato con carattere di continuità l'attività di esperto e consulente di infortunistica per la valutazione e la trattazione stragiudiziale dei danni alle cose e alle persone nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'attività quinquennale richiesta dal comma 1 può essere stata esercitata sia in qualità di titolare, socio o collaboratore di uno studio di infortunistica, sia in qualità di liquidatore sinistri alle dipendenze di una compagnia di assicurazione.